



**Associazione di Promozione Sociale
Giostra Cavalleresca di Sulmona**



Foto A. BELLEI
SULMONA

STATUTO

Agenzia Entrate
UFFICIO TERRITORIALE DI SULMONA
fidej. € 0,00 Registrato in data 21/1/2025
N. 9 Serie 3
Esatti € 1170 Esane

Registrato a _____
il _____ 2025
n. _____ serie _____





Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



Sommario

Titolo I – costituzione, denominazione, sede, oggetto sociale.....	3
Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede	3
Art. 2 – Finalità, attività e scopi sociale.....	3
Art. 3 – Proprietà ed uso del materiale	5
Titolo II – I Soci, i volontari, i sostenitori ed i lavoratori	6
Art. 4 – I Soci	6
Art. 5 – La quota di iscrizione e la quota associativa.....	6
Art. 6 – Perdita della qualità di socio	7
Art. 7 – Diritti ed obblighi dei soci.....	7
Art. 8 – Volontari	8
Art. 9 – Sostenitori	8
Art. 10 – Lavoratori	8
Titolo III – Organi, organismi e cariche sociali e loro poteri.....	9
Art. 11 – Organi dell'Associazione	9
Art. 12 – L'Assemblea dei soci.....	9
Art. 13 – L'Assemblea ordinaria	9
Art. 14 – L'Assemblea straordinaria.....	10
Art. 15 – Presidenza dell'Assemblea	11
Art. 16 – Verbale dell'Assemblea.....	11
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo	11
Art. 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo.....	12
Art. 19 – Poteri del Consiglio Direttivo	13
Art. 20 – Incarichi	15
Art. 21 – Il Presidente	15
Art. 22 – Il Vice Presidente.....	16
Art. 23 – Il Segretario	16
Art. 24 – Il Tesoriere.....	16
Art. 25 – L'Organo di controllo	17
Art. 26 – Revisore legale dei conti.....	17
Art. 27 – Consiglio dei Capitani.....	18
Art. 28 – Presidente Onorario.....	18
Art. 29 – Consulte dell'Associazione Giostra.....	18
Art. 30 – Commissioni specialistiche	19
Art. 31 – Commissione Storica.....	19
Art. 32 – Commissione Artistica	19
Art. 33 – Commissione attività culturali	20
Art. 34 – Commissione Tecnica.....	20
Art. 35 – Scuole, sale espositive e albi d'oro	20
Titolo IV – Patrimonio esercizio sociale e bilancio.....	20
Art. 36 – Patrimonio	20
Art. 37 – Esercizio sociale e bilancio.....	21
Art. 38 – Libri sociali	21
Art. 39 – Pubblicità e trasparenza	21
Titolo V – Norme transitorie e finali	21
Art. 40 – Riconoscimento della personalità giuridica	21
Art. 41 – Scioglimento.....	22
Art. 42 – Norma finale	22



STATUTO

APS Giostra Cavalleresca di Sulmona

Titolo I – costituzione, denominazione, sede, oggetto sociale.

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede

E' costituita nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, a seguito di trasformazione dell'Associazione Culturale GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA, con sede in Sulmona quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "APS GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA" ai sensi in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017.

L'Associazione, ove previsto dalla disciplina di riferimento, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'eventuale trasferimento per esigenze operative ed organizzative della sede legale o amministrativa oppure operativa non comporta modifiche al presente Statuto. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Finalità, attività e scopi sociale

L'Associazione di Promozione Sociale GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA", più avanti chiamata per brevità Associazione, è democratica, apolitica ed apartitica.

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale, ma non esclusiva, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore e come in esso indicate:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Tutto in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, e come eventualmente aggiornate e modificate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e in conformità con le nuove disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica adottate con le norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

In particolare persegue e si propone di:

- a) sovrintendere, promuovere ed organizzare la rievocazione storica della Giostra Cavalleresca che, secondo i documenti storici, veniva effettuata a Sulmona nelle ricorrenze del 25 marzo e del 15 agosto all'incirca fino alla fine del XVII sec.;



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



- b) sovrintendere, promuovere, ed organizzare manifestazioni ed iniziative culturali di ricerca e di studio attinenti alla suddetta rievocazione storica ed al periodo di riferimento definito dall'Associazione, mediante convegni, conferenze, congressi, pubblicazioni, mostre ed esposizioni, ecc.;
- c) curare la ideazione e la realizzazione dei costumi e degli strumenti del Corteo Storico (armi, bandiere, armature, strumenti musicali, addobbi, bardature, ecc.) in piena aderenza al predetto periodo storico in cui si svolgeva la manifestazione, nonché curare la realizzazione dello stesso corteo;
- d) sovrintendere e promuovere la tutela, la conservazione, la salvaguardia e la trasmissione del patrimonio culturale nonché della memoria, dei saperi e delle tradizioni legate alla suddetta rievocazione storica;
- e) sovrintendere, promuovere, ed organizzare la "Cordesca", rievocazione storica in costume dedicata ai bambini che frequentano le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado anche mediante convegni, conferenze, congressi, pubblicazioni, mostre, esposizioni ecc.;
- f) sovrintendere, promuovere, ed organizzare la "Giostra Cavalleresca d'Europa", attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra gli Stati membri dell'Unione europea anche mediante convegni, conferenze, congressi, pubblicazioni, mostre, esposizioni ecc.;
- g) sovrintendere, promuovere, ed organizzare la "Giostra Cavalleresca dei Borghi più Belli d'Italia" rievocazione storica in costume dedicata a delegazioni che sono riconosciute come Borgo più Bello d'Italia anche mediante convegni, conferenze, congressi, pubblicazioni, mostre, esposizioni ecc.;
- h) promuovere, sensibilizzare, coordinare e sostenere le attività di promozione e propaganda attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa, per il raggiungimento delle finalità sociali;
- i) istituire e formare giurie, premi, borse di studio, concorsi, comitati e presidenze onorarie, affiliazioni con altri Enti culturali;
- j) espletare la propria attività in sede locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
- k) promuovere, coordinare, sostenere iniziative miranti alla conservazione, salvaguardia e restauro del patrimonio artistico, architettonico, storico e culturale della Città di Sulmona e del suo circondario; alla rivitalizzazione del Centro Storico di Sulmona mediante il coinvolgimento dei Sestieri e dei Borghi cittadini che prendono parte alla Giostra, la promozione della loro organizzazione e la messa in atto di un adeguato supporto ove necessario; alla ricerca e riproposizione di antiche tradizioni, giochi, costumanze, riti, feste popolari ormai passate in disuso;
- l) promuovere, coordinare, sostenere, anche in collegamento con le realtà culturali esistenti sul territorio, iniziative, studi, attività, convegni, dibattiti, pubblicazioni, conferenze, mostre, ecc., tendenti alla valorizzazione, salvaguardia, rispetto e conoscenza del patrimonio ambientale della nostra terra con particolare riferimento al Parco Nazionale della Maiella-Morrone, allo scopo di favorirne lo sviluppo sociale ed economico;
- m) promuovere, coordinare, organizzare festival, concorsi, concerti, rassegne, incontri culturali, convegni, mostre, dibattiti, spettacoli, conferenze, pubblicazioni a sostegno e ad integrazione della Giostra e del Corteo Storico con l'obiettivo, ritenuto di primaria importanza e valenza, di favorirne la conoscenza, la diffusione, la integrazione delle tradizioni, delle culture, delle arti, dei costumi di tutti i popoli della Comunità Europea.



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



- n) promuovere la collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, coinvolgimento anche le comunità locali, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione storico-culturale;
- o) costituire, in seno all'Associazione, scuole specifiche allo scopo di preparare nel modo migliore possibile tutte le tipologie di figuranti che parteciperanno alle manifestazioni ed altre scuole necessarie a sviluppare attività connesse con il Progetto Giostra. Alle varie scuole potranno partecipare tutti coloro che manifesteranno interesse ed attitudini adeguati.
- p) l'Associazione potrà allestire sale appositamente attrezzate per l'esposizione dei costumi, Palii, bandiere, manifesti, bozzetti ecc. In un apposito albo, da conservarsi presso la segreteria dell'Associazione, saranno riportati ogni anno i nomi dei Cavalieri vincitori della Giostra e del Comune o Sestiere o Borgo di provenienza.
- q) svolgere attività di utilità sociale a favore dei propri associati e loro familiari o di terzi.

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 3 – Proprietà ed uso del materiale

Se realizzati da una propria partecipazione economica, parziale o totale, l'Associazione considera proprio patrimonio esclusivo ed inalienabile tutti i costumi, le bandiere, le armi, le armature, gli strumenti musicali, gli addobbi ed ogni altra attrezzatura utilizzata nello svolgimento delle Giostre, dei Cortei Storico ad essa connessa ed in qualsiasi altra manifestazione da essa stessa organizzata.

Tale patrimonio, appositamente inventariato, potrà essere usato solo in occasione della rievocazione storica delle Giostre Cavalleresche di Sulmona, salvo particolari autorizzazioni rilasciate di volta in volta, per iscritto, dal Consiglio Direttivo. Nel caso che altri Enti, Comunità, Associazioni o singoli figuranti abbiano interesse a provvedere a proprie cure e spese alla realizzazione del materiale di cui sopra, sarà necessario, in qualsiasi fase, che ciò avvenga in collegamento con le varie Commissioni di competenza che avranno il compito di esprimere un parere motivato ed insindacabile in riferimento alle caratteristiche dei progetti che si intendono realizzare (modello, stoffe, accessori particolari, addobbi, ecc.). In caso contrario, sarà facoltà del Consiglio Direttivo di escludere dalla partecipazione alle manifestazioni delle Giostre coloro che non avessero ottemperato a questa indicazione.

I soci non possono utilizzare, al di fuori delle manifestazioni programmate, alcuna delle attrezzature, costumi e altro materiale come indicato nel primo comma, di loro proprietà senza l'espressa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

Quest'ultimo dovrà inoltre attivarsi, con apposita regolamentazione, verso i non soci non appartenenti ai Borghi e Sestieri, proprietari di attrezzature, costumi e altro materiale come indicato nel primo comma, perché non utilizzino gli stessi al di fuori di dette manifestazioni.



Titolo II – I Soci, i volontari, i sostenitori ed i lavoratori

Arte. 4 – I Soci

All'interno dell'Associazione si distinguono le seguenti categorie di Soci:

- a) Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Sono assimilati ai soci ordinari per gli obblighi di versamento della quota associativa;
- b) Soci ordinari: coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento in denaro di una quota associativa;
- c) Soci onorari: coloro che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell'attività dell'Associazione o che ne hanno promosso l'immagine e la valorizzazione in maniera apprezzabile. Essi sono esonerati dal versamento della quota annuale. Spetta al Consiglio Direttivo nominare tali soci sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Assemblea dei Soci;
- d) Soci giovani: sono i minorenni che vengono iscritti previa autorizzazione e consenso scritto da parte dei genitori. Hanno diritto di voto in sede di Assemblea, voto esercitato dai soggetti che hanno la responsabilità genitoriale sul minorenne. Sono assimilati ai soci ordinari per gli obblighi di versamento della quota associativa. Al compimento della maggiore età possono divenire Soci ordinari o sostenitori, con i diritti e gli obblighi propri di tali categorie, senza ripetere la domanda di adesione.

Chi intende far parte dell'Associazione deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta di adesione nel caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata (anche in maniera disgiunta) dall'esercente sul medesimo la responsabilità genitoriale o, in mancanza, chi è responsabile della sua tutela.

Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento a maggioranza semplice (50%+1) dei componenti o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta e ne accettano integralmente il presente Statuto, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Sono ammessi in qualità di Soci tutti coloro, persone fisiche e persone giuridiche di Enti del Terzo Settore nella persona del loro legale rappresentante, che condividano le finalità dell'Associazione e contribuiscano alla loro realizzazione.

L'adesione ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre, e la sua validità è subordinata al versamento delle quote sociali e al rispetto dello Statuto e dei deliberati degli Organi sociali.

Art. 5 – La quota di iscrizione e la quota associativa

La quota di iscrizione e la quota associativa annuale sono determinate dall'Assemblea dei Soci.

La quota di iscrizione e la quota associativa devono essere versate dai nuovi iscritti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo. Sono dovute per intero, qualunque sia la data della domanda di ammissione, al versamento di esse l'Associazione rilascerà idoneo documento comprovante la qualità di Socio.

Il mancato versamento nei termini è causa di nullità dell'adesione.

La quota associativa di rinnovo deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il socio in ritardo con il pagamento della quota sociale, nonostante una sollecitazione inviata dal Tesoriere con comunicazione tramite mail, sms, whatsapp, sarà considerato dimissionario.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile mortis causa.

La tessera di iscrizione annualmente convalidata, è l'unico documento idoneo a dimostrare l'iscrizione al libro dei Soci.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde in caso di:

- a) decesso. Se l'evento si verifica prima della conclusione dell'esercizio sociale, i superstiti del Socio deceduto e tutti coloro a vario titolo aventi causa non possono avanzare alcuna richiesta di restituzione della quota associativa versata, in quanto la stessa non è né trasferibile né rivalutabile;
- b) tentativo di far deviare l'Associazione dal perseguimento dei fini legali e statutari;
- c) comprovato disinteresse all'attività dell'Associazione;
- d) attuazione di propaganda elettorale in nome dell'Associazione o nelle sedi della stessa;
- e) rescissione, da comunicare per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (PEC), al Consiglio Direttivo, con preavviso di due (2) mesi. Il Socio ha la possibilità di annullare le dimissioni prima della scadenza dei due (2) mesi dal ricevimento della raccomandata. Nulla è dovuto al Socio dimissionario a titolo di rimborso delle quote versate;
- f) il Socio viene considerato dimissionario anche al termine dell'iter previsto nell'art. 5 per il mancato pagamento della quota associativa. Il Socio incorso nella decadenza per morosità non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Egli, tuttavia, può ripresentare la domanda di ammissione;
- g) comportamenti non coerenti con le finalità dell'Associazione e/o con provvedimenti a carico;
- h) espulsione, che è da considerare un provvedimento eccezionale e presuppone gravi inosservanze delle norme statutarie e regolamentari e la tenuta di comportamenti gravemente lesivi della onorabilità di altri Soci e dell'immagine dell'Associazione. L'esclusione è comminata dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. L'esclusione deve essere comunicata per iscritto, con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC), al Socio, che potrà proporre ricorso all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I Soci esclusi possono ripresentare domanda di ammissione non prima di due anni e nulla è loro dovuto per le quote versate a qualsiasi titolo.

Spetta al Consiglio Direttivo il potere disciplinare relativo a tutte le sanzioni diverse e meno gravi della esclusione, che saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

La perdita della qualità di socio, di cui ai punti precedenti con esclusione del punto g) è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratifica dall'Assemblea.

Art. 7 – Diritti ed obblighi dei soci

I Soci hanno diritto di:

- di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni ma non ha facoltà di richiedere copia;
- frequentare i locali sociali purché abbiano un comportamento morale e civile corretto, oltre alla cura e al rispetto di quanto in essi contenuto;



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



- utilizzare le strutture sociali per scopi pertinenti ed in linea con le finalità dell'Associazione;
- ottenere, ove possibile, facilitazioni non onerose per le attività e le manifestazioni da essa organizzate;
- se maggiorenni di essere eletti;
- di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I Soci sono tenuti:

- alla corresponsione delle quote sociali nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci;
- al versamento di ulteriori contributi, proposti dagli organi statutari al fine di specifici finanziamenti dell'Associazione purché tale ultimo impegno sia stato formalmente assunto dal Socio;
- l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari;
- a conservare buoni rapporti tra loro e nei confronti dell'Associazione;
- secondo le loro possibilità, a partecipare alla vita associativa e ad impegnarsi per garantire all'Associazione il raggiungimento degli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo disporrà di volta in volta per l'utilizzo delle strutture sociali.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8 – Volontari

I volontari specificati nell'art. 2 prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Coloro che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari che svolgono la loro opera in modo non occasionale vengono iscritti in un apposito registro.

Art. 9 – Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori pur non essendo Soci hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 10 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 (venti) per cento del numero degli associati.

Titolo III – Organi, organismi e cariche sociali e loro poteri

Art. 11 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, laddove eletto e necessario;
- il Revisore dei conti, laddove eletto e necessario;
- la Consulta della Giostra.

Art. 12 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è costituita dalle categorie dei Soci indicate all'art. 4, in regola con i versamenti delle quote associative annuali.

Il Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio.

Sono consentite per ogni socio un massimo di due deleghe, che devono essere necessariamente scritte. Hanno diritto di voto tutti i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo, nelle assemblee indette per l'approvazione del bilancio di esercizio o sociale e per deliberare su argomenti afferenti proprie responsabilità, non possono ricevere deleghe e non hanno diritto di voto.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

La convocazione dei Soci in assemblea avviene mediante ampia comunicazione, avviso esposto nella bacheca dell'Associazione, nella pagina social o nel sito web, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione può avvenire anche per posta ordinaria, per posta elettronica ordinaria o certificata, tramite sms o WhatsApp.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, in prima e seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata sia nei locali dell'Associazione sia fuori dalla sede sociale e può tenersi anche in videoconferenza, purché avvenga nel massimo rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previsti dalla legge.

Tutte le delibere assembleari ed i bilanci, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione, per cinque (5) giorni dopo l'approvazione, nella sede dell'Associazione.

Art. 13 – L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente oppure su richiesta di almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative, a ciascun Socio spetta un solo voto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita, anche senza formalità di convocazione, se sono presenti tutti i Soci. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di due deleghe.



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- approvare il bilancio di esercizio ed il preventivo di gestione, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nominare e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- nominare e revocare l'Organo di Revisione legale dei conti, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- può demandare direttamente al Consiglio Direttivo regolamenti necessari per il funzionamento dell'Associazione;
- nominare i Soci onorari;
- ratificare le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b), c), d) e) ed f) di cui all'art. 6;
- deliberare sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- approvare il Regolamento per l'Esecuzione dello Statuto (RES);
- determinare le quote di iscrizione ed associative;
- approva i regolamenti che lo Statuto o la stessa Assemblea non demandano agli altri Organi sociali;
- qualsiasi altro argomento ad essa sottoposto.
- approvare il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definire il programma generale annuale di attività;
- procedere alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procedere eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo determinandone previamente il numero dei componenti;
- discutere ed approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su qualsiasi altro argomento ad essa sottoposto e su ogni altro oggetto attribuito dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- **approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo.**

Art. 14 – L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria ha luogo:

- su richiesta motivata di almeno 3/10 (tre decimi) degli associati;
- su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio Direttivo;
- per determinazione del Presidente o del Consiglio Direttivo quando ne ravvisino la necessità.

L'assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, nel caso di indisponibilità del primo.



L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sulla trasformazione, fusione o scioglimento anticipato dell'Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
- su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. Le relative deliberazioni sono approvate con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria convocata per le modifiche dello statuto dell'Associazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto e delibera con i voti favorevoli della metà più uno dei presenti, e, in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto e le relative deliberazioni sono approvate con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati presenti.

Nel caso in cui l'Assemblea fosse chiamata a deliberare sulla trasformazione o sulla fusione le sue deliberazioni sono valide solo se ottenute con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci con diritto di voto, in prima convocazione, oppure con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci con diritto di voto intervenuti, in seconda convocazione. Tale numero non deve comunque essere inferiore a quattro decimi (con arrotondamento all'unità inferiore) dei Soci con diritto di voto.

Art. 15 – Presidenza dell'Assemblea

Ogni volta l'Assemblea, regolarmente insediata, sceglie fra i soci presenti un presidente.

Questo nomina un segretario inoltre verifica la validità della seduta, dirige e regola la discussione, accerta il risultato delle votazioni e ne dà proclamazione.

Firma, unitamente al segretario il verbale della seduta.

Art. 16 – Verbale dell'Assemblea

Delle sedute assembleari viene redatto, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, il relativo verbale che, sottoscritto ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 15, viene messo a disposizione dei Soci per 30 (trenta) giorni presso la sede sociale. I soci possono far pervenire, nei successivi 60 (sessanta) giorni eventuali osservazioni e/o note scritte. In seguito il libro dei verbali può essere consultato, nei locali sociali, da ogni socio che lo richiede nei modi e nei termini specificati da apposito regolamento. Dei verbali non può essere rilasciata copia.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dall'approvazione del presente statuto, avvia le procedure per l'iscrizione nel RUNTS indicando a quali suoi componenti è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS.

Il Consiglio Direttivo costituisce l'Amministratore responsabile dell'Associazione. Il mandato dura 3 (tre) esercizi sociali e, comunque, sino alla nomina del nuovo Organo; ogni singolo consigliere può ricandidarsi.



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



È composto, in numero dispari, da un minimo di cinque ad un massimo di nove Soci maggiorenni, iscritti da almeno dodici mesi, salvo diversa decisione dell'Assemblea assunta di volta in volta prima dell'elezione. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo sarà deciso dall'Assemblea prima di ogni elezione. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti prevarrà il candidato che risulta essere iscritto continuativamente all'Associazione da più tempo. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro sette giorni dall'elezione per procedere al proprio interno alla nomina delle varie cariche.

Se entro due settimane dalla riunione non ha proceduto alle predette nomine i Consiglieri decadono e si procederà a nuove elezioni.

L'assunzione della carica amministrativa dell'Associazione è incompatibile con:

- cariche amministrative nei Sestieri e nei Borghi della Città di Sulmona;
- il ruolo di componente del Consiglio o della Giunta degli Enti locali, del Parlamento e del Governo;
- con qualsiasi incarico di partito, di movimento politico, di sindacato.

Il Consigliere che intende dimettersi dall'incarico deve comunicare il suo proposito al Presidente con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata (PEC).

Il Presidente dimissionario deve rimettere il suddetto documento al Consiglio Direttivo con una delle suddette modalità.

Il dimissionario ha possibilità di ritirare le proprie dimissioni prima della scadenza dei 30 (trenta) giorni dall'invio della raccomandata ricevuta di ritorno o posta certificata (PEC) indirizzata all'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo che commettano gravi irregolarità, abbiano comportamenti contrastanti con la carica che rivestono e/o con gli interessi dell'Associazione, o che manifestino disinteresse nel compimento degli impegni assunti, rispondono del loro operato all'Assemblea dei Soci.

I componenti il Consiglio Direttivo svolgono le loro mansioni gratuitamente; è, comunque, loro riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività statutarie se preventivamente autorizzate debitamente documentate.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e quanti assumono obbligazioni in nome e per conto della Associazione rispondono personalmente e solidamente di queste.

Art. 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni in apposite riunioni.

E' convocato dal Presidente, di norma almeno ogni mese e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Salvo diversa modalità concordata dal Consiglio, la convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo sms, e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

La riunione è validamente costituita, anche senza la formalità di convocazione, se sono presenti tutti i componenti il Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando risulti presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e nel caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere ammesse a partecipare a titolo consultivo anche persone non facenti parte dello stesso, quando ciò sia ritenuto utile al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.



I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare a tutte le sedute. Qualora, senza giustificato motivo, il Consigliere non partecipi per tre volte consecutive, si intende decaduto dalla carica. Tale decadenza deve esser comunicata per iscritto, a mezzo raccomandata r.r. o posta elettronica certificata (PEC) al Consigliere. La medesima sostituzione si ha nell'ipotesi di dimissione volontaria, di decesso o di perdita della qualità di socio.

I nuovi eletti decadono dalla carica con lo scadere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può operare validamente fino a che rimangono in carica almeno il 50%+1 dei componenti. Al di sotto di tale quorum l'intero organo decade insieme al Presidente, che convocherà l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o dal componente più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il libro dei verbali deve essere messo a disposizione dei Consiglieri nei locali sociali. I Consiglieri e i Soci possono prendere visione dei verbali nei locali sociali, nei modi e nei termini specificati da appositi regolamenti.

Dei verbali non può essere rilasciata copia.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti del preventivo di gestione, approvato dall'Assemblea dei Soci, ha i più ampi poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Esso pertanto può validamente deliberare su tutto quanto concerne il raggiungimento degli scopi sociali che non sia dal presente Statuto espressamente rimesso all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 19 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- 1) nomina al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed eventuali delegati per particolari mansioni o incarichi che si rendessero necessari alla vita della Associazione;
- 2) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 3) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- 4) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- 5) procede, ove necessaria e possibile, alla nomina dei direttori, dei dipendenti e degli impiegati e ne determina le mansioni e l'eventuale compenso;
- 6) organizza e coordina il lavoro delle Commissioni specialistiche tramite propri referenti scelti come responsabili di ciascuna Commissione;
- 7) elabora il piano annuale delle attività, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto e da atti ad esso collegati;
- 8) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci;
- 9) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- 10) elabora ed approva i regolamenti dell'Associazione, non demandati all'Assemblea;
- 11) coordina la gestione amministrativa contabile;
- 12) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- 13) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- 14) delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- 15) nomina un addetto alle pubbliche relazioni e stampa;



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



- 16) delibera l'adesione, la partecipazione e la compartecipazione ad Enti, Istituti, Società aventi scopi analoghi e/o affini;
 - 17) delibera sul recesso, sulle dimissioni, sulla esclusione dei Soci;
 - 18) delibera sulla apertura di conti correnti bancari, di linee di credito, di mutui occorrenti per la ordinaria gestione sociale;
 - 19) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione. Nei casi di comprovate ed obiettive esigenze, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il cambio di regime contabile particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'associazione debitamente segnalate nelle relazioni che accompagnano il bilancio, il termine può essere maggiore ma comunque non superiore a 180 gg.
 - 20) predispone annualmente il preventivo di gestione e lo presenta entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione. Nei casi di comprovate ed obiettive esigenze, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il cambio di regime contabile particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'associazione debitamente segnalate nelle relazioni che accompagnano il bilancio, il termine può essere maggiore ma comunque non superiore a 180 gg.
 - 21) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione. Nei casi di comprovate ed obiettive esigenze, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il cambio di regime contabile, particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'associazione debitamente segnalate nelle relazioni che accompagnano il bilancio, il termine può essere maggiore ma comunque non superiore a 180 gg.
 - 22) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - 23) approva i regolamenti demandati dall'Assemblea dei Soci;
 - 24) provvede alla cura dei rapporti con le istituzioni che parteciperanno alla Giostra, al Corteo Storico ed alle manifestazioni connesse;
 - 25) decide sui ricorsi presentati dai Borghi e Sestieri o da altri partecipanti, con esclusione di quelli meriti a controversie la cui risoluzione non sia demandata, da altri atti o regolamenti, a specifici organi;
 - 26) elabora e decide le modalità di coinvolgimento e di partecipazione alla Giostra delle rappresentanze non sulmonesi;
 - 27) delibera sulle richieste di partecipazione di tutto il complesso della Giostra (compresi i Borghi e Sestieri) o di singoli gruppi di essa a spettacoli o manifestazioni in Italia ed all'estero;
 - 28) delibera sulle modalità di impiego e conservazione del patrimonio della Giostra;
 - 29) elabora il progetto generale della Giostra, del Corteo Storico e delle manifestazioni ad essa connesse;
 - 30) delibera sugli impieghi, sui crediti e sui debiti della Associazione.
- In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a surrogare attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indurrà elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore a metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
- La suddetta elencazione non è preclusiva di ogni altro potere ordinario e/o straordinario devoluto al Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Incarichi

Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta dei rispettivi responsabili, i membri delle Commissioni tra i soci o al di fuori dell'Associazione.

Tutti gli altri incarichi, compresi quelli tecnici e di direzione che si andranno ad individuare per l'espletamento delle attività programmate potranno essere attribuite a soci e non soci da parte del Consiglio Direttivo.

Le attività dell'Associazione e gli incarichi di cui sopra sono svolti ordinariamente a titolo volontario e gratuito. Quando sia opportuno per la natura delle attività da svolgere e la convenienza per il conseguimento dei risultati, l'Associazione può utilizzare per le proprie esigenze interne anche prestazioni di lavoro professionali e di servizi retribuite o compensate. Possono essere di norma compensate le attività complesse di carattere amministrativo o tecnico e quelle di formale carattere didattico.

Le collaborazioni compensate, adeguatamente motivate, sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle indicazioni fornite in merito dall'Assemblea, e hanno di norma natura di supporto professionale all'attività di organi e incarichi sociali.

Un incarico compensato non può essere conferito al socio che ricopre una carica sociale.

Le mansioni relative alle cariche sociali vengono svolte gratuitamente.

Per svolgere le varie attività dell'Associazione è previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate, nelle forme contemplate da apposite norme interne.

Chi intende dimettersi dall'incarico deve comunicare il suo proposito al Presidente con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata (PEC); ha la possibilità di ritirare le proprie dimissioni prima della scadenza dei 30 (trenta) giorni dall'invio della raccomandata o della PEC.

Il Consiglio Direttivo verifica periodicamente l'operato di chiunque abbia ricevuto un incarico e può procedere alla revoca, motivata, dell'incarico attribuito.

L'incarico decade comunque al momento dell'insediamento del nuovo Direttivo, salvo rinnovo dell'incarico da parte di questo ultimo.

Art. 21 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione:

- ha la rappresentanza legale e la firma sociale;
- dura in carica quanto il Consiglio Direttivo;
- è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;
- in caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca l'Assemblea;
- convoca e presiede altri organismi come contemplato dalle norme statutarie;
- in caso d'urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo e sottopone a quest'ultimo, nella prima riunione utile, per la ratifica le deliberazioni adottate con poteri d'urgenza;
- deposita per gli adempimenti di legge entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale il bilancio d'esercizio/sociale al RUNTS.



Art. 22 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente:

- sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi, in tal caso gli sono demandati tutti i suoi poteri;
 - sostituisce il Presidente nelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.
- In caso di impossibilità o impedimento del Vice-Presidente, le relative funzioni sono esercitate da componente del Consiglio Direttivo che risulta essere iscritto continuativamente all'Associazione da più tempo.

Art. 23 – Il Segretario

Il Segretario:

- è responsabile dei servizi generali e di segreteria;
- organizza l'ufficio di segreteria;
- coordina il lavoro dei soci e dei collaboratori delegati;
- predispone gli atti amministrativi previsti dal presente Statuto;
- cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, assiste lo stesso ed il suo Presidente nell'adozione delle deliberazioni;
- cura la tenuta dei libri sociali;

Art. 24 – Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- cura la gestione contabile dell'Associazione, avvalendosi anche di eventuali Consulenti esterni riferendo con urgenza al Consiglio Direttivo in caso di problemi finanziari;
- richiede il pagamento delle quote ai Soci e convalida annualmente le tessere di quelli in regola riferendo al Consiglio del mancato pagamento delle quote;
- tiene ed aggiorna i libri contabili;
- predispone gli atti contabili previsti dal presente Statuto e in particolare il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio;
- conserva le relazioni/ verbali dell'Organo di controllo e dei revisori;
- controlla le entrate e le uscite;
- decide sulle spese ordinarie entro i limiti delegati dal Consiglio Direttivo;
- al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni di incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari;
- ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio Direttivo.



Art. 25 – L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Se l'Assemblea opta per l'Organo monocratico, nomina anche un supplente che subentrerà in caso di cessazione dalla carica del componente effettivo prima del termine del mandato.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Se l'Organo di Controllo è collegiale il Presidente convoca e presiede i lavori del collegio; in caso di assenza del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal componente effettivo più anziano. L'Organo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito. I componenti possono essere rinominati.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo riferisce annualmente all'Assemblea, in occasione della convocazione per l'approvazione del Bilancio d'esercizio, con relazione, scritta e firmata, descrittiva delle attività da esso svolte durante l'anno e delle relative risultanze.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 26 – Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



Art. 27 – Consiglio dei Capitani

Alla Giostra di Sulmona partecipano, con un proprio cavaliere le realtà territoriali individuate nell'ambito del centro storico della Città (i Sestieri, inclusi entro l'antica prima cinta muraria, e i Borghi, inclusi tra le antiche prima e seconda cinta muraria) e i cui Capitani, unitamente al Presidente dell'Associazione, costituiscono il Consiglio dei Capitani.

Questo provvederà, ai fini della realizzazione del "Progetto Giostra", a coordinare le relative azioni e a regolamentare i rapporti fra i Sestieri e Borghi e fra questi e l'Associazione a mezzo di appositi atti, comprese eventuali convenzioni.

Art. 28 – Presidente Onorario

1. Il Presidente onorario è nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
2. La carica di Presidente onorario è conferita a chi possieda, tra l'altro, alte qualità morali e culturali, tali da poter dare lustro all'Associazione, ed abbia acquisito specifici meriti nel sostegno e sviluppo del Progetto Giostra.
3. Decade dalla carica di Presidente onorario nel caso in cui vengano meno le qualità morali, su proposta del Consiglio Direttivo e con delibera dell'Assemblea dei Soci, oppure su richiesta dello stesso Presidente onorario.
4. Il Presidente onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali e non è soggetto al pagamento delle quote sociali. Propone iniziative relative alla vita associativa.

Art. 29 – Consulte dell'Associazione Giostra

Allo scopo di ampliare e rafforzare il "Progetto Giostra", con l'ottica dello sviluppo di adeguate sinergie, il Consiglio Direttivo si avvale della collaborazione di organismi consultivi all'uopo costituiti, previo parere favorevole dell'Assemblea che ne definisce anche gli obiettivi e le modalità di funzionamento. Comunque possono essere attivate:

1. la "Consulta della Giostra", di cui fanno parte:
 - a. i Capitani dei Borghi e dei Sestieri;
 - b. i rappresentanti legali, o loro delegati istituzionali, del Comune di Sulmona, della Provincia dell'Aquila, della Regione e della Camera di Commercio;
 - c. i rappresentanti di Enti pubblici e privati e delle Associazioni, individuati all'uopo dallo stesso Direttivo, che espletano la loro attività nella città di Sulmona e/o nel suo comprensorio.

La "Consulta dei Direttivi delle Associazioni dei Borghi e Sestieri", convocata e presenziata dal Presidente dell'Associazione Giostra o dal suo delegato all'uopo designato, ogni qual volta lo ritenga necessario. Il Consiglio Direttivo si avvale della predetta Consulta, convocata e presenziata dal Presidente dell'Associazione Giostra o dal suo delegato all'uopo designato anche su proposta di una singola componente della Consulta, per identificare gli obiettivi da condividere con le varie realtà in essa coinvolte; per definire le strategie atte a raggiungerli; per coordinare le azioni necessarie da realizzare da parte di ciascuna componente della Consulta.



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



Art. 30 – Commissioni specialistiche

Al fine di raggiungere gli scopi statuari il Consiglio Direttivo si avvale del supporto di Commissioni, in primis di quelle specificate nei seguenti articoli, all'uopo costituite.

Le Commissioni, prioritariamente sulla base degli obiettivi e criteri indicati dal Consiglio Direttivo, elaborano i progetti di loro competenza, sviluppano le idee, promuovono le iniziative necessarie per supportare ed arricchire, culturalmente, l'intero progetto. Esse vanno interpretate come spazi culturali, professionali e tecnici in simbiosi con il Consiglio Direttivo per la realizzazione delle iniziative proposte dalle stesse Commissioni ed approvate dall'Organo Direttivo, in virtù della responsabilità di gestione che compete a quest'ultimo.

Le Commissioni, presiedute da un responsabile, socio dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo, sono composte da tutti coloro (soci e non soci), indicati dai rispettivi responsabili, che per il possesso di particolari requisiti morali e tecnici, sono disponibili ad offrire la loro collaborazione all'interno della struttura organizzativa.

Il lavoro delle Commissioni è coordinato ed organizzato dai responsabili, che fungono da anello di congiunzione tra esse ed il Consiglio.

Art. 31 – Commissione Storica

Il suo ruolo è quello di:

- effettuare studi e ricerche sul periodo in cui a Sulmona si teneva la Giostra, dal punto di vista storico, culturale, politico, amministrativo, ecc.;
- curare la documentazione storica per le pubblicazioni e per il materiale informativo che verranno prodotti nell'ambito della Giostra relativamente a questo settore;
- elaborare progetti utili alla divulgazione di tutto il lavoro svolto dalla Commissione stessa per una più efficace comprensione della Giostra Cavalleresca;
- collaborare con la Commissione Artistica nella ricostruzione dei costumi, delle armi, degli standardi, ecc., necessari alla Giostra, al Corteo Storico e all'arredo urbano.

Art. 32 – Commissione Artistica

Il suo compito è quello di:

- collaborare, ove richiesto, alla veste tipografica del materiale documentario e informativo che verrà prodotto, in collaborazione con la Commissione Storica ed altre strutture organizzative sia interne che esterne all'Associazione, ciascuna per quanto di competenza;
- individuare le modalità più efficaci e di maggior prestigio che portino alla realizzazione del manifesto ufficiale della Giostra e dell'effigie del Palio;
- effettuare studi e ricerche sugli aspetti artistico-culturali del periodo in cui a Sulmona si teneva la Giostra;
- supervisionare, e se richiesto ideare, con la collaborazione delle altre Commissioni e nel rispetto dei regolamenti eventualmente adottati all'uopo dall'Associazione, la realizzazione dei costumi e degli strumenti del Corteo Storico (armi, bandiere, armature, strumenti musicali, addobbi, bardature, ecc.) in aderenza al periodo storico in cui si svolgeva la manifestazione.



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



Art. 33 – Commissione attività culturali

Il suo compito è quello di:

- elaborare le idee ed i progetti e curare la realizzazione di iniziative di varia caratterizzazione e valenza (musica, danza, cinema, teatro, mostre, congressi, convegni, conferenze, concorsi, rassegne, sfilate, gare, manifestazioni in costume, ecc.) che, in appoggio e nell'ambito della manifestazione centrale ed in linea con l'impostazione generale del progetto, verranno effettuate a Sulmona e nel circondario, sia durante i giorni della Giostra che in periodi da essa lontani.

Art. 34 – Commissione Tecnica

In collaborazione con le altre Commissioni, avrà il compito di:

- studiare la fattibilità tecnica e gli aspetti logistici delle proposte presentate da queste o dal Consiglio o da strutture esterne;
- fornire il contributo di conoscenza e di professionalità alle iniziative programmate, specialmente in riferimento allo svolgimento della Giostra e delle attività collaterali ad essa connesse.

Art. 35 – Scuole, sale espositive e albi d'oro

Possono essere costituite, in seno all'Associazione, scuole specifiche allo scopo di preparare nel modo migliore possibile tutte le tipologie di figuranti che parteciperanno alle manifestazioni ed altre scuole necessarie a sviluppare attività connesse con il Progetto Giostra.

Alle varie scuole potranno partecipare tutti coloro che manifesteranno interesse ed attitudini adeguati.

L'Associazione potrà allestire sale appositamente attrezzate per l'esposizione dei costumi, Palii, bandiere, manifesti, bozzetti ecc..

In un apposito albo, da conservarsi presso la segreteria dell'Associazione, saranno riportati ogni anno i nomi dei Cavalieri vincitori delle diverse Giostre e del Comune o Sestiere o Borgo di provenienza.

Titolo IV – Patrimonio esercizio sociale e bilancio

Art. 36 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote di iscrizione e associative;
- b) lasciti, elargizioni, sovvenzioni, successioni, donazioni, di Enti pubblici e/o privati e di persone fisiche;
- c) proventi derivanti da iniziative promosse dall'Associazione o dalla partecipazione dell'Associazione ad esse;
- d) eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione dello scopo sociale;
- e) entrate derivanti da attività commerciali, produttive marginali ed occasionali;
- f) dai beni mobili ed immobili di sua proprietà;
- g) da ogni altro bene pervenuto a titolo oneroso o gratuito all'Associazione.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere redatto e tenuto secondo le norme stabilite dal regolamento interno.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.





Art. 37 – Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nei casi di comprovate ed obiettive esigenze, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il cambio di regime contabile, particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'associazione debitamente segnalate nelle relazioni che accompagnano il bilancio, il termine può essere maggiore ma comunque non superiore a 180 gg.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il rendiconto economico e finanziario e il preventivo di gestione devono essere depositati presso la sede dell'Associazione prima dei sette giorni precedenti l'adunanza dell'Assemblea per poter essere consultati da ogni socio.

Art. 38 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- e) ogni altro registro utile imposto dalle norme del Dpr 633/72, del TUIR, dal CTS.

Art. 39 – Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Di tutti i predetti documenti non può essere rilasciata copia.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Titolo V – Norme transitorie e finali

Art. 40 – Riconoscimento della personalità giuridica

L'Associazione potrà chiedere in ogni tempo il riconoscimento della propria personalità giuridica, con iscrizione nel pubblico registro, osservati tutti gli obblighi di legge. In tale caso i diritti e gli obblighi conseguenti alla qualifica di Socio si intenderanno trasmessi alla nuova configurazione giuridica assunta dall'Associazione.



Art. 41 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste in merito nell'art. 14 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore locali con finalità simili o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 42 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017, dalle norme del Codice Civile, del Dpr 633/1972, le loro eventuali variazioni e del TUIR.

Il presente Statuto è stato approvato, all'unanimità, dall'Assemblea dei Soci della APS Giostra Cavalleresca di Sulmona riunita in seduta straordinaria, a Sulmona il giorno 27 ottobre 2024. Ogni altro statuto in atto si intende abrogato.

Il presente Statuto, conforme alla volontà di tutti i soci, obbliga gli associati al rispetto di ogni norma, clausola e previsione in esso contenuta.

Il Segretario

Marilisa Tadili



Il Presidente

[Signature]



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
dell'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE
GIOSTRA CAVALLERESCA di SULMONA del 04/01/2025



Il giorno 4 del mese di gennaio dell'anno 2025 alle ore 16.00, presso la sede dell'Associazione, in Via Arabona n.8, in Sulmona (AQ), si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale Giostra Cavalleresca di Sulmona per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Variazioni sul nuovo statuto per l'iscrizione al R.U.N.T.S.

Il Presidente Maurizio Antonini propone all'assemblea di nominare la sua persona come presidente e come segretaria la socia Marialisa Paolilli, la proposta viene accettata all'unanimità dei presenti. Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del vigente statuto, con la presenza di n. 41 soci di cui 20 con delega su un totale di 74 soci aventi diritto di voto e potrà validamente deliberare con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, presenti o rappresentati. Si allega al presente verbale il registro delle presenze (Allegato 1) e copia delle deleghe (Allegato 2).

Il Presidente dell'Associazione dopo aver ringraziato i soci presenti per la partecipazione spiega il motivo delle modifiche. A seguito della segnalazione avvenuta tramite PEC dall'Ufficio Terzo Settore della Regione Abruzzo, che si allega alla presente (Allegato 3), occorre modificare l'articolo 4 e 10 dello statuto al fine di procedere alla registrazione dell'associazione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

In particolare, nell'articolo 4, occorre specificare che possono essere soci persone fisiche e giuridiche ma in quest'ultimo caso solo gli Enti del Terzo Settore e non le Società, Enti e Associazioni non iscritte al RUNTS.

Per quanto concerne l'articolo 10, occorre modificare la percentuale del numero degli associati, ovvero *"Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento (e non il cinque per cento) del numero degli associati"*.

Il Presidente, inoltre, propone di aggiungere nell'articolo 17 che la comunicazione delle dimissioni di un membro del consiglio direttivo possono avvenire anche tramite PEC.

Dopo ampia discussione si procede alla votazione dei singoli articoli modificati che vengono approvati all'unanimità dai soci presenti e si allega il nuovo Statuto modificato (Allegato 4).

L'assemblea si chiude alle ore 17.00, previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario

Marialisa Paolilli

Il Presidente

[Signature]

